

[Pagina Iniziale](#) > ... > [Legislazione E Giurisprudenza](#) > [Pubblicazione Degli Annunci Ufficiali](#) > Romania

# Pubblicazione degli annunci ufficiali

Contenuto fornito da  
Romania

Romania



Le informazioni contenute nella presente pagina riguardano gli avvisi ufficiali emessi da istituzioni pubbliche (notificazioni, atti procedurali, ecc.) che non hanno natura legislativa o che non stabiliscono obblighi generalmente applicabili, ma che vengono pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Romania o in altre pubblicazioni e sono disponibili online in formato elettronico, in conformità con la legge applicabile. Di conseguenza non vengono considerati né gli atti legislativi né le sentenze giudiziarie, fatta eccezione per quelli che devono essere pubblicati per acquisire una determinata efficacia giuridica (ad esempio, le sentenze degli organi giurisdizionali in materia di insolvenza e fallimenti).

Il materiale non è esaustivo, in quanto affronta taluni casi pertinenti dal punto di vista della pubblicazione di avvisi ufficiali, in particolare: atti pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Romania; atti pubblicati sul portale e sul sito web dell'*Oficiul Național al Registrului Comerțului* (ONRC, Ufficio nazionale del Registro delle imprese) o nel Bollettino delle insolvenze; e atti pubblicati sul portale degli organi giurisdizionali.

## Su quale o quali siti web sono pubblicati gli avvisi ufficiali?

### I. La Gazzetta ufficiale della Romania

L'impresa autonoma "*Monitorul Oficial*" pubblica la Gazzetta ufficiale della Romania in formato cartaceo ed elettronico. Per informazioni dettagliate sugli atti pubblicati e sulla loro disponibilità online, si consiglia di consultare le sezioni in appresso.

Il prodotto elettronico (*e-Monitor*) è disponibile a [questo indirizzo](#).

### II. L'Ufficio nazionale del Registro delle imprese (ONRC)

a) Prima di avviare la loro attività economica, i professionisti sono tenuti a presentare domanda di registrazione/iscrizione nel registro delle imprese e, durante l'esercizio della loro attività o al momento della cessazione di tale attività, devono richiedere l'aggiunta di note al registro delle imprese per quanto concerne atti e fatti la cui registrazione è obbligatoria per legge.

L'iscrizione nel registro delle imprese comporta la pubblicazione con valore legale da parte dell'ONRC: le registrazioni, i dati e gli atti registrati hanno effetto nei confronti di terzi a partire dalla data della loro iscrizione o della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania o sul sito web/portale dei servizi dell'ONRC a norma di legge.

L'iscrizione e le note hanno effetto nei confronti di terzi a decorrere dalla loro iscrizione nel registro delle imprese o della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Romania, Parte IV o VII, o in un'altra pubblicazione, ove previsto dalla legge.

- [Il sito web dell'ONRC](#)
- [Il portale dei servizi dell'ONRC](#)

b) L'ONRC pubblica inoltre il Bollettino delle insolvenze in formato elettronico: la sezione che fornisce il servizio pubblico di convocazione delle parti e che notifica la convocazione a comparire, comunica le sentenze e notifica gli atti procedurali emessi da organi giurisdizionali/curatori fallimentari/liquidatori nominati da organi

giurisdizionali/altre persone autorizzate ai sensi di procedure concorsuali conformemente alla legge n. 85/2014 sulle procedure destinate a prevenire i fallimenti e sulle procedure concorsuali, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della sezione "*Debitori - persoane fizice cu obligații ce nu decurg din exploatarea unei întreprinderi*" (Debitori - persone fisiche con obbligazioni non derivanti dall'esercizio di un'impresa) conformemente alla legge n. 151/2015 sulle procedure concorsuali per le persone fisiche.

Per i *professionisti* che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 85/2014 sulle procedure destinate a prevenire i fallimenti e sulle procedure concorsuali, e successive modifiche ed integrazioni, gli atti processuali notificati/inviati dagli organi giurisdizionali, dagli amministratori fallimentari (curatori fallimentari/liquidatori nominati da organi giurisdizionali) e da altre persone autorizzate a norma di legge sono pubblicati nel *Bollettino delle insolvenze*, una pubblicazione disponibile sul [portale dei servizi online dell'ONRC](#).

La sentenza che accerta il piano di ristrutturazione del debitore (del professionista), come atto processuale, a norma della legge n. 85/2014 sulle procedure destinate a prevenire i fallimenti e sulle procedure concorsuali, e successive modifiche ed integrazioni, viene pubblicata nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania.

Per le *persone fisiche* che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 151/2015 sulle procedure concorsuali per le persone fisiche, gli atti processuali notificati/consegnati dal comitato per le insolvenze, dall'amministratore nominato dall'organo giurisdizionale, dal liquidatore e dalle autorità giudiziarie sono pubblicati nella sezione "Debitori - persone fisiche con obbligazioni non derivanti dall'esercizio di un'impresa" del Bollettino delle insolvenze, una pubblicazione disponibile (in romeno) sul sito web <http://www.bpi.ro/>.

### III. Il portale degli organi giurisdizionali

Il [portale degli organi giurisdizionali](#) (in romeno) è amministrato dal ministero della Giustizia. Ciascun organo giurisdizionale in Romania dispone di un sito web su questo portale. Le informazioni su questi siti web sono inserite e gestite direttamente dal personale giudiziario, fatta eccezione per le informazioni relative a cause e riunioni che vengono desunte automaticamente dal sistema di gestione elettronico delle cause utilizzato a livello di organi giurisdizionali.

Per accedere a un sito web di un particolare organo giurisdizionale dalla [pagina iniziale](#) del portale degli organi giurisdizionali, si deve selezionare la regione alla quale appartiene l'organo giurisdizionale di interesse (che corrisponde alla zona di competenza giurisdizionale di una corte d'appello) e, successivamente, selezionare detto organo dall'elenco proposto.

## Quali tipi di avvisi vengono pubblicati?

### I. La Gazzetta ufficiale della Romania

In termini di avvisi ufficiali, conformemente alla legge n. 202 del 9 novembre 1998 sull'organizzazione della Gazzetta ufficiale della Romania, come ripubblicata:

- nella parte III, conformemente alle prescrizioni legali, viene pubblicato quanto segue: atti giuridici, registrazioni, notificazioni, avvisi e altre comunicazioni analoghe [ad esempio avvisi di assunzione di personale, concorsi per posti pubblici, sentenze relative all'annullamento di cambiali/assegni; la relazione sulle attività ordinarie delle autorità pubbliche, notificazioni del concorso per l'accesso all'*Institutul Național al Magistraturii* (Istituto nazionale della magistratura), l'esame di idoneità per i magistrati e l'elenco dei posti vacanti per i magistrati; l'avviso per il concorso per i posti vacanti di magistrato assistente presso l'Alta Corte di cassazione e giustizia, ecc.];
- conformemente alle prescrizioni legali, gli atti giuridici che riguardano operatori economici e altre categorie di persone giuridiche, nonché altri atti stabiliti dalle disposizioni di legge, sono pubblicati nella Parte IV (ad esempio la decisione riguardante il riconoscimento in Romania di persone giuridiche straniere senza scopo di lucro; sentenze che approvano la modifica dello statuto di un partito politico, decisioni di un organo giurisdizionale che avviano procedure concorsuali, notificazioni di vendite all'asta di merci; la conclusione di periodi di validità per l'autorizzazione di enti creditizi e le decisioni della Banca nazionale di Romania di revocare tali autorizzazioni; decisioni del direttore generale dell'Ufficio romeno per i diritti d'autore di revocare o sospendere i certificati di registrazione, ecc.);
- il contratto collettivo di lavoro concluso a livello nazionale e di ramo di attività, le convenzioni e le raccomandazioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e altri atti stabiliti dalle disposizioni

giuridiche sono pubblicati nella parte V;

- le notificazioni di aggiudicazioni di appalti pubblici e le notificazioni di aggiudicazioni di contratti di concessione per servizi e lavori pubblici, contratti di concessione di beni di proprietà pubblica e altre notificazioni stabilite ai sensi di disposizioni giuridiche (ad esempio notificazioni a norma della legge n. 350/2005 sul regime di sovvenzioni; concessioni - avvisi di appalti pubblici ai sensi del decreto di urgenza n. 54/2006 sul regime dei contratti di concessione di beni di proprietà pubblica) sono pubblicate nella parte VI.

Nota: ai sensi della legge n. 98/2016 sugli appalti pubblici, le notificazioni sono pubblicate a livello nazionale attraverso il sistema di appalto elettronico [SEAP](#), utilizzato allo scopo di applicare le procedure di aggiudicazione attraverso mezzi elettronici.

- Conformemente alle prescrizioni legali, gli atti giuridici riguardanti cooperative e altre categorie di persone giuridiche stabilite da cooperative e altri atti relativi alla cooperazione, come stabilito dalle disposizioni di legge (ad esempio la conclusione del giudice delegato in merito alla registrazione di una cooperativa nel registro delle imprese, l'atto di designazione di liquidatori e qualsiasi altro atto che potrebbe apportare modifiche alla loro personalità giuridica, ecc.) sono pubblicati nella parte VII.

## II. L'Ufficio nazionale del Registro delle imprese (ONRC)

a) Per quanto concerne i *professionisti iscritti nel registro delle imprese*:

- l'estratto della risoluzione/la registrazione della risoluzione (Gazzetta ufficiale della Romania, Parte IV o VII);
- gli atti che modificano gli atti costitutivi e le notificazioni in merito alla presentazione dell'atto costitutivo aggiornato (Gazzetta ufficiale della Romania);
- sentenze, per i casi previsti dalla legge (Gazzetta ufficiale della Romania);
- decisioni di organi giurisdizionali in merito a scioglimenti (nella parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania e sul sito web dell'Ufficio nazionale del Registro delle imprese o sul suo portale dei servizi online);
- risoluzioni sulla designazione di liquidatori ai sensi dell'articolo 237, sesto comma, della legge n. 31/1990 sulle imprese (sul sito web dell'Ufficio nazionale del Registro delle imprese e sul suo portale dei servizi online);
- progetti di fusione/scissione (nella Parte IV della Gazzetta ufficiale della Romania o, a scelta del richiedente, sul sito web dell'impresa, nel qual caso il registro delle imprese presso il quale è registrata l'impresa pubblicherà i dettagli del progetto di fusione o scissione sul proprio sito web a titolo gratuito);
- le risoluzioni che respingono una domanda di iscrizione e le iscrizioni che non determinano la modifica dell'atto costitutivo (sul sito web dell'Ufficio nazionale del Registro delle imprese o sul suo portale dei servizi online);
- l'elenco delle imprese per le quali l'Ufficio nazionale del Registro delle imprese deve presentare azioni di scioglimento ai sensi dell'articolo 237, secondo comma, della legge n. 31/1990 sulle imprese (il sito web o il portale dei servizi online);
- l'elenco delle imprese per le quali l'Ufficio nazionale del Registro delle imprese deve presentare azioni di radiazione ai sensi dell'articolo 237, nono comma, della legge n. 31/1990 sulle imprese (il sito web dell'Ufficio nazionale del Registro delle imprese o il portale dei servizi online);
- l'elenco delle imprese per le quali l'Ufficio nazionale del Registro delle imprese deve presentare azioni di radiazione ai sensi dell'articolo 260, settimo comma, della legge n. 31/1990 è pubblicato sul sito web dell'Ufficio nazionale del Registro delle imprese o sul suo portale dei servizi online;
- le decisioni degli organi giurisdizionali in merito alla radiazione ai sensi dell'articolo 237, decimo comma, della legge n. 31/1990 sulle imprese (sul sito web dell'Ufficio nazionale del Registro delle imprese o sul suo portale dei servizi online);
- le decisioni degli organi giurisdizionali in merito alla radiazione ai sensi dell'articolo 260, ottavo comma, della legge n. 31/1990 sulle imprese (sul sito web dell'Ufficio nazionale del Registro delle imprese e sul suo portale dei servizi online).

b) Per i *professionisti* che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 85/2014 sulle procedure destinate a prevenire i fallimenti e sulle procedure concorsuali, e successive modifiche ed integrazioni, i seguenti atti processuali emessi dagli organi giurisdizionali, dagli amministratori fallimentari (curatori fallimentari/liquidatori nominati da organi giurisdizionali) e da altre persone autorizzate sono pubblicati nel Bollettino delle insolvenze a

norma di legge:

- convocazioni a comparire, notificazioni e sentenze;
- notificazioni e inviti a comparire dinanzi l'organo giurisdizionale;
- altri atti processuali previsti dalla legge.

Per le *persone fisiche* che rientrano nell'ambito di applicazione della legge n. 151/2015 sulle procedure concorsuali per le persone fisiche, i seguenti atti processuali notificati/consegnati dal comitato per le insolvenze, dal curatore fallimentare, dal liquidatore e dalle autorità giudiziarie sono pubblicati nella sezione "*Debitori - persone fisiche con obbligazioni non derivanti dall'esercizio di un'impresa*" del Bollettino delle insolvenze:

- decisioni del comitato per le insolvenze;
- notificazioni;
- sentenze;
- altri atti processuali previsti dalla legge.

### III. Il portale degli organi giurisdizionali

Conformemente all'articolo 167 del codice di procedura civile (legge n. 134/2010), quando la parte attrice sostiene, in maniera motivata, che, nonostante abbia fatto tutto il possibile non è stata in grado di scoprire il domicilio del convenuto o un altro luogo presso il quale sarebbe stato possibile notificargli l'atto di citazione a norma di legge, l'organo giurisdizionale potrà approvare la notificazione di documenti nei confronti di tale convenuto mediante atti di citazione pubblicati. Tali atti sono atti di citazione che vengono esposti sulla porta dell'organo giurisdizionale, *sul portale dell'organo giurisdizionale competente* e presso l'ultimo domicilio noto della persona alla quale viene notificato l'atto di citazione. Laddove lo ritenga necessario, l'organo giurisdizionale ordinerà altresì la pubblicazione dell'atto di convocazione nella Gazzetta ufficiale della Romania o su un quotidiano nazionale di grande tiratura.

A tale proposito, sul portale degli organi giurisdizionali viene gestita una [sezione generale dedicata agli atti di citazione pubblicati](#). Inoltre, il sito web di ogni organo giurisdizionale ospita una sezione dedicata agli atti di citazione pubblicati (cfr. ad esempio [il sito web del Tribunale di Bucarest](#)).

## Da quale o quali organizzazioni sono pubblicati gli avvisi?

A seconda della legislazione applicabile a ciascun tipo di avviso, la Gazzetta ufficiale della Romania o le istituzioni emittenti.

Per quanto riguarda i casi specifici di cui sopra: l'Ufficio nazionale del Registro delle imprese, la Gazzetta ufficiale della Romania o gli organi giurisdizionali.

## L'accesso agli avvisi ufficiali è gratuito?

### I. La Gazzetta ufficiale della Romania

Gli atti pubblicati nelle Parti III-VII della Gazzetta ufficiale della Romania sono accessibili gratuitamente su Internet e disponibili in una versione leggibile per dieci giorni dalla loro pubblicazione.

I prodotti in formato elettronico disponibili online a fronte del pagamento di un corrispettivo (Expert-Monitor e Autentic-Monitor), compresi i costi addebitati dall'impresa autonoma "Monitorul Oficial", sono descritti sul [sito Internet](#) di tale impresa.

### II. L'Ufficio nazionale del Registro delle imprese (ONRC)

a) Sì, gli avvisi relativi ai professionisti iscritti nel registro delle imprese sul [portale dell'Ufficio nazionale del Registro delle imprese](#).

b) L'accesso al Bollettino delle insolvenze, la pubblicazione online contenente atti processuali pubblicati di professionisti soggetti a fallimento in conformità con la legge n. 85/2014 sulle procedure destinate a prevenire i fallimenti e sulle procedure concorsuali, è consentito soltanto a fronte del pagamento di un abbonamento.

L'accesso alla sezione "*Debitori - persone fisiche con obbligazioni non derivanti dall'esercizio di un'impresa*" del Bollettino delle insolvenze è consentito a titolo gratuito al debitore, ai creditori, al curatore fallimentare/liquidatore, al comitato per le insolvenze e all'organo giurisdizionale per le cause nel contesto delle quali rivestono tali posizioni.

Il [portale dei servizi online dell'ONRC](#) visualizza una serie di informazioni gratuite sulle persone pubblicate nel Bollettino delle insolvenze.

### III. Il portale degli organi giurisdizionali

L'accesso al portale degli organi giurisdizionali è gratuito.

## Quali tipi di ricerche si possono effettuare?

### I. La Gazzetta ufficiale della Romania

Nella versione gratuita della Gazzetta ufficiale della Romania ([e-Monitor](#)) non è possibile eseguire automaticamente ricerche di atti pubblicati. Di conseguenza, è disponibile soltanto per gli utenti l'opzione di selezione, mediante un calendario, della data di pubblicazione e del numero della Gazzetta ufficiale (per ciascuna parte).

### II. L'Ufficio nazionale del Registro delle imprese (ONRC)

a) Per quanto concerne i *professionisti iscritti nel registro delle imprese*, le ricerche possono essere effettuate secondo uno o una combinazione massima dei seguenti criteri di ricerca:

- numero del registro delle imprese;
- contea;
- denominazione sociale dell'impresa;
- data di pubblicazione;
- codice fiscale;
- anno di bilancio.

b) Per quanto concerne i *debitori nel contesto di procedure concorsuali*, le ricerche possono essere effettuate nella sezione *Servicii online BPI (Servizi online del Bollettino delle insolvenze, BPI)*, nelle sottosezioni *Persoane publicate in BPI (Persone pubblicate nel BPI)* e nel *Sumar număr BPI (Riepilogo numero BPI)*, by utilizzando i seguenti criteri di selezione:

- la persona pubblicata nel BPI;
- il numero del bollettino;
- il numero della causa;
- il numero di registrazione fiscale;
- il numero dell'impresa registrata;
- il periodo di pubblicazione;
- l'anno di pubblicazione nel BPI.

### III. Il portale degli organi giurisdizionali

Sul portale degli organi giurisdizionali gli atti di citazione si possono cercare per nome (nome e cognome o soltanto uno di questi elementi) della parte convocata.

Se si utilizza la [sezione generale](#) del portale degli organi giurisdizionali, i risultati della ricerca saranno gli atti di citazione pubblicati da tutti gli organi giurisdizionali, mentre se si utilizza una sezione dedicata a un determinato organo giurisdizionale (ad esempio [il Tribunale di Bucarest](#)), i risultati della ricerca saranno soltanto gli atti di citazione pubblicati da tale organo giurisdizionale.

## A decorrere da quale data gli avvisi ufficiali sono disponibili in formato

## elettronico?

I. La Gazzetta ufficiale della Romania

[e-Monitor](#) - 2008

II. L'Ufficio nazionale del Registro delle imprese (ONRC)

a) Per quanto concerne i professionisti iscritti nel registro delle imprese, 2012.

b) L'Ufficio nazionale del Registro delle imprese ha pubblicato il primo numero del Bollettino delle insolvenze in formato elettronico il 1° agosto 2006 e può essere visualizzato sul [portale dei servizi online dell'ONRC](#).

III. Il portale degli organi giurisdizionali

La funzione riguardante gli atti di citazione pubblicati è disponibile su [portale degli organi giurisdizionali](#) dal mese di marzo del 2013.

## È possibile salvare le ricerche e inviare notifiche in caso di soddisfacimento di determinati criteri?

*Non applicabile.*

## Gli avvisi ufficiali sono liberamente disponibili come dati aperti? In caso affermativo, dove si possono trovare l'archivio e/o le informazioni tecniche?

Il portale degli organi giurisdizionali consente un [accesso programmato](#) soltanto a insiemi di dati relativi a fascicoli di cause e riunioni, non ad atti di citazione pubblicati. Le informazioni su questi ultimi sono disponibili soltanto in formato HTML.

---

■ Ultimo aggiornamento: 22/11/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.